

Sezione: CAMPANIA

Esito: SENTENZA

Numero: 810

Anno: 1997

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 16/10/1997

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Campania

composta dai magistrati:

dott. Francesco **SERNIA**

PRESIDENTE

dott. Adriano **FESTA FERRANTE**

CONSIGLIERE (REL.)

dott. Arturo **MARTUCCI di SCARFIZZI**

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio proposto dal signor G. V., nato il Omissis a Omissis - AV - (elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cesare CROSTA in Roma Viale Giulio Cesare n. 171), con ricorso presentato il 2/7/1993 avverso il Decreto n. 65401 in data 31/5/1990 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

VISTO il ricorso iscritto al n. 2618/C del registro di Segreteria;

VISTA l'istanza di prosecuzione del giudizio prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza dell' 8 maggio 1997, il relatore nella persona del consigliere dott. Adriano FESTA FERRANTE;

FATTO

Al signor G. V., già ispettore Generale r.e. del Corpo Forestale dello Stato, collocato a riposo l'1/9/1988 per limiti di età, è stata conferita, con DM n. 65401 del 31/5/1990, trattamento normale di quiescenza di annue lorde lire 47.948.500 a fronte di 47 anni, 9 mesi e 19 giorni di servizio,

Con ricorso depositato il 2/7/1993, non notificato all'Amministrazione resistente, il pre nominato, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare CROSTA, ha impugnato detto provvedimento, sostenendo di aver diritto a fruire di pensione commisurata ad una base stipendiale nella quale sia calcolato anche il beneficio di 6 scatti biennali previsto dalla L. n. 472 del 20/11/1987.

Il ricorrente, con particolare riferimento al 3° comma dell'art. 6 bis della citata L. n. 472 del 1987, ha osservato che tale beneficio spetterebbe non soltanto ai dirigenti del C.F.S. ma, estensivamente, anche al personale del ruolo ad esaurimento ed ha chiesto che il trattamento pensionistico sia liquidato tenendo conto di detti aumenti periodici maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con memoria depositata il 30/1/1997, corredata di documenti, l'Amministrazione resistente ha comunicato che il beneficio di che trattasi è stato attribuito all'interessato con D.M. n. 65501 del 13/1/1993, ma non ammesso a registrazione dall'ufficio di controllo di questa Corte (osservazione n. 1442 del 15/7/1992), quindi, revocato con successivo D.M. n. 1585 del 13/5/1995 concessivo di trattamento privilegiato di 5^a categoria. Nel

contempo, ha ritenuto utile indicare giurisprudenza favorevole al riconoscimento favorevole al riconoscimento pensionistico degli aumenti biennali previsti dall'art. 6 bis della L. n. 472 del 20/11/1987 (Dec. nn. 256 e 263/PC 96 della Sez. Toscana).

Con memoria depositata il 5/5/1997, l'avv. Cesare CROSTA nel ricordare la giurisprudenza richiamata dall'Amministrazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed esibito copia della Sentenza n. 256/96 PC della Sez. per la Regione Toscana.

DIRITTO

In via preliminare si rileva che il ricorso in esame, depositato il 2/7/1993 quando erano state abrogate le norme relative alle conclusioni e all'intervento del procuratore Generale nei giudizi pensionistici (art. 6 co. 6 DL 15/5/1993 n. 143 in vigore dal 18/5/1993), non risulta notificato nè all'Avvocatura dello Stato nè all'Amministrazione resistente.

Nondimeno esso è procedibile, dovendosi, nel caso concreto, ritenere rispettato il principio del contraddittorio (artt. 26 r.d. n. 1038 del 1933 e 101 CPC) in quanto detta Amministrazione ha depositato memoria per il giudizio de quo, dimostrando di conoscerne il contenuto.

Sempre in via preliminare si osserva che il ricorrente, già Ispettore del ruolo ad esaurimento del Corpo forestale dello Stato, in quiescenza dall'1/9/1988 per limiti di età, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della propria pensione su base stipendiale nella quale siano calcolati i 6 aumenti biennali previsti dall'art. 6 bis della L. 20/11/1987 n. 472.

L'esame di tale richiesta è consentito a questo giudice a favore del quale va confermata la giurisdizione perchè la domanda attrice appare rivolta a conseguire miglioramenti che sono destinati ad incidere non sul trattamento economico relativo al rapporto di servizio, bensì sulla misura della pensione (cfr. Cass. SS.UU. n. 3061 del 1993 e SS.RR. C. conti n. 101/C del 1994).

Ciò premesso, si rileva, anzitutto, che la questione sottoposta al giudizio della Sezione consiste nell'accertare se la maggiorazione della base pensionabile stabilita dall'art. 6 bis della L. 20/11/1987 n. 472 (di conversione del DL 21/9/1987 n. 387, recante copertura finanziaria del contratto di polizia di Stato di cui al DPR 10/4/1987 n. 150) riguardi anche il personale dei ruoli ad esaurimento del Corpo Forestale di Stato, cui appartiene il ricorrente.

Reputa il Collegio, in adesione alla giurisprudenza segnalata dalle parti (Sez. Toscana n. 256/96 PC e n. 263/96 PC) che le disposizioni contenute in tale articolo orientano per una soluzione favorevole alla richiesta pensionistica dell'interessato, pur non rinvenendosi nella formula legislativa una esplicita menzione di tale personale.

Al riguardo si osserva che i commi 1 e 2 dell'art. 6 bis dl 21/9/1987 n. 387 aggiunto in sede di conversione dalla L. 20/11/1987 n. 472, prevedono l'attribuzione, ai soli fini pensionistici, di sei scatti di stipendio in favore di personale cessato dal servizio per limiti di età, per inabilità permanente o per decesso, appartenente:

- a) alla Polizia di Stato, in possesso di determinate qualifiche (ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo);
- b) al Corpo forestale dello Stato e del corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate;
- c) al ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia: quest'ultimo personale se abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 6 bis L. n. 472 citata dispone che al personale dirigente indicato nel 19° comma dell'art. 43 della L. 10/4/1981 n. 121, come sostituito dall'art. 20 della L. 10/10/1986 n. 668 ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia si applica il beneficio di cui all'art. 13 della L. 10/12/1973 n. 804 sempre che la cessazione dal servizio avvenga per gli stessi motivi contemplati nel co. 1 e a condizione che abbiano maturato quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali: condizione - tra l'altro - soppressa dall'art. 21 della L. 7/8/1990 n. 232.

Il beneficio previsto dall'art. 13 della L. 10/12/1973 n. 804 consiste anche nell'attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio riconosciuti, sempre ai soli fini pensionistici, ai generali ed ai colonnelli nella posizione di "a disposizione".

Il 19° comma dell'art. 43 L. n. 121 del 1981 richiamato dall'art. 6 bis co. 3 della L. n. 472/1987 citata, rinvia espressamente al DPR 30/6/1972 n. 748 per quanto concerne il trattamento economico del personale della Polizia di Stato appartenente alle funzioni dirigenziali e "categorie equiparate" nelle quali come è noto, vanno inclusi i direttivi dei ruoli ad esaurimento (art. 60 DPR n. 748/1972) la cui retribuzione è ragguagliata a quella dei dirigenti (art. 61 co. 2 DPR citato).

Il legislatore, quindi, con l'art. 6 bis L. n. 387 del 1987 ha inteso attribuire il beneficio pensionistico dei sei aumenti biennali a categorie di personale dei Corpi di Polizia appartenenti, per la quasi generalità ai ruoli direttivi e dirigenziali.

In particolare, i primi due commi di tale articolo prevedono l'attribuzione del beneficio a personale direttivo (commissario, assistente capo) di settimo ed ottavo livello retributivo (L. n. 312 del 1980) nonchè ad altre categorie (ispettori) di nuova istituzione, intermedie, rispetto al ruolo direttivo dei commissari ed a quello sottoordinato dei sovrintendenti (L. n. 121 del 1981).

Se tale è il quadro normativo nel cui ambito ha operato l'amministrazione, appare chiaro che il riferimento al personale dirigente di cui al 19° comma dell'art. 43 della L. n. 121 del 1981 contenuto nel terzo comma dell'art. 6 bis L. n. 472 del 1987, non può non intendersi nel senso che esso comprende anche le "categorie equiparate" ai dirigenti indicati nel comma 19 e, cioè, anche il personale dei ruoli ad esaurimento.

Una diversa lettura del sopradescritto articolato determinerebbe, come è stato già osservato (cfr. Sez. Toscana n. 256/96 PC e n. 263/96 PC), una irrazionale esclusione dal beneficio di che trattasi, attribuito espressamente oltre che ai dirigenti, a categorie direttive o subordinate, proprio i direttivi del ruolo ad esaurimento che hanno uno "status", per taluni aspetti, assimilato a quello dei dirigenti.

Pertanto, sussistendo gli altri requisiti prescritti dalla legge, il Collegio reputa di riconoscere al ricorrente, già Ispettore Generale del ruolo ad esaurimento del Corpo forestale dello Stato, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con effetto dalla data del collocamento a riposo, calcolando nella base pensionabile i sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 6 bis co. 3 della L. n. 472 del 1987.

Sulle maggiori somme da corrispondere per effetto della presente decisione sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'insorgenza del diritto da computarsi dalla maturazione di ciascun rateo di

pensione, con la precisazione che, sul rateo dei diritti di credito maturati successivamente all'1/1/1995 si applica il procedimento di cumulo ex art. 16 co. 6 della L. 30/12/1991 n. 412 come disposto dall'art. 22 co. 36 della L. 23/12/1994 n. 724.

Sussistono motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, pronunciando sul ricorso proposto dal signor G. V. avverso il Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle foreste n. 65401 del 31/5/1990, lo accoglie e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione calcolando nella base pensionabile i sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 6 bis, co. 3 della L. n. 472 del 1987, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come precisato in parte motiva.

Compensa tra le parti le spese di giustizia.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell' 8 maggio 1997.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria